



**SAN TOMMASO
D'AQUINO**

ISTITUTO PARITARIO TECNICO ECONOMICI
AMMINISTRAZIONE FINANZA & MARKETING

L.R. D.M. 8108 21/06/95 D.D.G. 19/07/2002 PROT. 8304/1 D.D.G. 23/07/2003 PROT.48/2003

REGOLAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

*approvato dal Consiglio di istituto
con delibera n. 7 del 26.11.2021*

Il Consiglio di Istituto, vista la normativa vigente sugli Organi Collegiali della Scuola ed in particolare l'art. 37 del D.P.R. 416/1974, il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, lo "Statuto delle Studentesse e degli Studenti" emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, il Regolamento dell'Autonomia, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, delibera di approvare il presente Regolamento.

PREMESSA

Art. 1 - Costituzione degli Organi Collegiali.

La comunità scolastica dell'ITE paritario San Tommaso d'Aquino, per rendere effettiva ed efficace la collaborazione di tutte le sue componenti alla gestione delle attività scolastico-educative della Scuola, secondo lo spirito delle moderne istanze sociali espresse nella legislazione scolastica italiana con particolare riferimento alla legge 62/2000 sulle scuole paritarie, istituisce i seguenti organi collegiali:

1. Consiglio di Istituto
2. Collegio dei docenti
3. Consigli di classe
4. Assemblee di classe

L'attività di tali organi è regolata dal presente Regolamento.

Art. 2 - Finalità istituzionali.

L'ITE san Tommaso d'Aquino, nelle sue attività scolastiche ed educative, intende svolgere in senso positivo e dinamico un compito di promozione della persona, soggettiva e relazionale, sociale, alla luce dei principi educativi della scuola.

Pertanto, ogni atto, iniziativa o decisione di qualunque organo collegiale dovrà essere in sintonia con le suddette finalità istituzionali secondo quanto esposto nello specifico Piano triennale dell'offerta formativa, che è assunto come centro ispiratore di tutta l'attività formativa

dell'Istituto.

CAPITOLO I - CONSIGLIO D'ISTITUTO

Art. 3 - Composizione

Il Consiglio d'Istituto (CdI) è composto dai seguenti rappresentanti:

- Coordinatore scolastico
- N. 3 Docenti eletti dal Collegio dei docenti
- N.3 Genitori eletti tra i genitori
- N. 3 Studenti eletti tra gli studenti
- N.1 Personale ATA eletto tra il personale non docente

Docenti, personale non docente, studenti e genitori vengono eletti a scrutinio segreto. Sono elettori ed eleggibili tutti i docenti, non docenti, gli studenti e tutti i genitori. Ogni elettore dispone di due preferenze. Individuati gli eletti, si mantiene l'elenco dei non eletti delle varie componenti (studenti, genitori, docenti, non docenti) per eventuali subentri in corso del triennio del mandato.

Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del CdI i rappresentanti di classe dei Genitori e degli Studenti e, all'occorrenza, a titolo consultivo, esperti esterni, a giudizio del Presidente o dietro richiesta di almeno 1/3 dei membri del Consiglio.

Art. 4 - Attribuzioni

Il CdI, fatte salve le competenze specifiche dell'Ente Gestore, del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe, ha potere deliberante per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della Scuola.

In particolare:

1. elegge nella prima seduta tra i rappresentanti dei Genitori il Presidente e il Vice-Presidente a maggioranza assoluta nella prima e seconda votazione e a maggioranza relativa nella terza;
2. definisce gli indirizzi generali per le attività della scuola sulla base delle finalità fondamentali del Progetto Educativo;
3. approva il Piano dell'Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei Docenti secondo quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento in materia di autonomia (DPR 275/99);
4. provvede all'adozione dei Regolamenti;
5. dispone l'adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali, tenendo presente quanto previsto dal Regolamento in materia di autonomia;
6. promuove contatti con altre scuole e istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione (cfr. art. 7 del DPR 275/99 – reti di scuole);
7. elabora e promuove opportune iniziative per far conoscere alla cittadinanza l'ITE san Tommaso d'Aquino, il suo Progetto Educativo ed il suo Piano dell'Offerta Formativa;
8. promuove la partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
9. elabora e promuove eventi di particolare rilevanza educativa e culturale che coinvolgano congiuntamente tutte le componenti della scuola;

10. indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di classe ed esprime parere sull'andamento generale, didattico e amministrativo, dell'Istituto.

Art. 5 - Funzioni del Presidente

Il Presidente del Cdl nomina tra i membri del Consiglio stesso un segretario, con il compito di redigere e leggere i verbali delle riunioni.

Spetta al Presidente convocare e presiedere le riunioni del Cdl, stabilire l'ordine del giorno secondo le proposte pervenutegli. Spetta anche al Presidente rappresentare il Consiglio presso l'Ente Gestore, gli altri organi collegiali, presso le autorità e presso qualsiasi terzo.

Il Presidente può delegare tali diritti, anche in parte, al Vice-Presidente, il quale, in caso di impedimento o di assenza del Presidente, esercita, di diritto, tutte le di lui funzioni.

Nel caso di dimissioni del Presidente o di cessazione di rappresentanza, il Consiglio provvederà all'elezione di un nuovo Presidente.

Art. 6 - Durata in carica del Cdl

Il Consiglio d'Istituto dura in carica tre anni ed esercita le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

I consiglieri, che, nel corso dei tre anni, perdano i requisiti per i quali sono stati eletti, o coloro che non intervengano senza giustificati motivi a tre sedute consecutive, verranno sostituiti dal rappresentante di categoria, che nell'ultima votazione ha ottenuto il maggior numero di voti fra i non eletti. In caso di esaurimento delle liste si procederà ad elezioni suppletive, da tenersi possibilmente insieme alle elezioni annuali per i Consigli di Classe.

Art. 7 - Convocazioni, ordini del giorno, riunioni, delibere

Il Cdl dovrà riunirsi almeno tre volte nel corso dell'anno scolastico, nei locali dell'istituto ed in ore non coincidenti con l'orario scolastico.

Il Presidente provvede a far pervenire ai consiglieri la convocazione almeno 5 giorni prima della data fissata. In caso di urgenza la convocazione è fatta dal Presidente anche "ad horam" e con qualsiasi mezzo.

Le proposte per l'ordine del giorno per le riunioni devono essere presentate al Presidente almeno 8 giorni prima della riunione.

Qualora nell'ordine del giorno fosse incluso l'esame di qualche altro documento, questo deve essere trasmesso in copia ai consiglieri unitamente alla convocazione del Consiglio.

Per la validità delle riunioni del Consiglio, in prima convocazione, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei consiglieri.

Le deliberazioni del Cdl sono adottate a maggioranza dei voti dei consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

La votazione è segreta quando si provvede alla designazione delle cariche di Presidente, Vice-Presidente ed ogni qualvolta si voti per questioni riguardanti persone. In ogni altro caso la votazione è fatta per alzata di mano.

CAPITOLO II - CONSIGLIO DI CLASSE

Art. 8 - Composizione.

I Consigli di Classe sono composti dai docenti delle singole classi e da rappresentanti dei genitori eletti nelle rispettive classi (2 genitori e 2 studenti)

I Consigli di Classe sono presieduti dal Coordinatore scolastico o, dietro sua delega, da un docente membro del Consiglio stesso.

Le funzioni di Segretario del Consiglio di Classe sono attribuite dal Presidente del consiglio ad uno dei docenti membro del consiglio stesso.

Art. 9 - Competenze

I Consigli di Classe si riuniscono almeno due volte al quadrimestre in ore non coincidenti con l'orario scolastico col compito di formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica, alla adozione dei libri di testo e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.

I Consigli di Classe possono altresì esprimersi riguardo ad altri argomenti legati al buon funzionamento delle classi (programmi di studi, disciplina, rendimento della classe) e proporre eventuali soluzioni agli organi competenti.

Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari e quelle relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al Consiglio di Classe con la sola partecipazione dei docenti.

CAPITOLO III - COLLEGIO DEI DOCENTI

Art. 10 - Composizione e riunioni

Il Collegio dei Docenti è composto da tutto il personale docente ed è presieduto dal Coordinatore scolastico.

Esercita le funzioni di Segretario un docente, designato dal Coordinatore scolastico, che redige il verbale di ogni riunione.

Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qual volta il Coordinatore scolastico ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta, comunque almeno due volte al quadrimestre. Le riunioni del Collegio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

Art. 11 - Competenze

Il Collegio dei Docenti:

- a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'Istituto. In particolare elabora il Piano dell'Offerta Formativa sulla base degli indirizzi generali definiti dal Coordinatore scolastico; cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun insegnante nel quadro delle linee fondamentali indicate dal Progetto Educativo;
- b) formula proposte al Coordinatore scolastico per la formazione e la composizione delle classi, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Cdl e della normativa vigente sull'autonomia delle singole istituzioni scolastiche;
- c) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;
- d) provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di classe;
- e) adotta e promuove iniziative di sperimentazione in conformità alle normative vigenti sull'autonomia scolastica;
- f) promuove iniziative di formazione e aggiornamento dei docenti dell'istituto;
- g) elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio d'Istituto, con votazione segreta;
- j) nell'adottare le proprie deliberazioni il Collegio dei Docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei Consigli di Classe;
- l) elabora il Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

CAPITOLO IV - ASSEMBLEA DEI GENITORI

Art. 12 - Assemblee dei Genitori

I Genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della Scuola secondo le modalità previste dai successivi articoli.

Le Assemblee dei Genitori possono essere di Classe o d'Istituto.

I rappresentanti di Classe e d'Istituto costituiscono il Comitato dei Genitori dell'Istituto, che è presieduto dal Genitore eletto Presidente del Cdl

Le Assemblee si svolgono nei locali dell'Istituto, in orario non coincidente con quello delle lezioni. La data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse devono essere concordati di volta in volta con il Coordinatore scolastico.

L'Assemblea di Classe è convocata su richiesta dei genitori rappresentanti di classe o del 30% dei genitori della classe.

L'Assemblea d'Istituto è convocata su richiesta del Comitato dei Genitori o del 20% dei genitori.

Il Coordinatore scolastico autorizza la convocazione ed i promotori ne danno comunicazione a tutti i genitori almeno 5 giorni prima mediante convocazione scritta, rendendo noto anche l'ordine del giorno.

L'Assemblea di Classe è presieduta dal genitore rappresentante di classe.

L'Assemblea d'Istituto è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Istituto, affiancato da un Segretario, scelto in seno al Comitato dei Genitori.

All'Assemblea di Classe e d'Istituto possono partecipare il Coordinatore scolastico e gli insegnanti rispettivamente della classe o dell'Istituto.

Possono aver luogo anche, su convocazione del Coordinatore scolastico, assemblee dei genitori di classe e d'Istituto, con l'eventuale partecipazione dei docenti e degli alunni, per l'esame di problemi riguardanti o specifiche classi o l'andamento generale didattico e formativo dell'Istituto.

Art. 13 - Conclusioni delle Assemblee

Di tutte le assemblee dovrà essere redatto, a cura del Segretario incaricato, un breve verbale con l'indicazione dell'ordine del giorno proposto, della discussione seguita e delle conclusioni raggiunte.

I registri dei verbali dovranno essere depositati presso la Segreteria dell'Istituto nell'apposito settore riservato agli Organi Collegiali.

Le conclusioni delle assemblee dei genitori possono essere comunicate al Consiglio d'Istituto per eventuali decisioni di sua competenza.

CAPITOLO V - ASSEMBLEA DEGLI STUDENTI

Art. 14 - Diritto di Assemblea

Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della Scuola secondo le modalità previste dai successivi articoli sulla base dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

Art. 15 - Assemblee Studentesche

Le Assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.

Le Assemblee studentesche possono essere di Classe o di Istituto. I rappresentanti di Classe unitamente ai rappresentanti nel Consiglio d'Istituto costituiscono il Comitato Studentesco, che potrà designare democraticamente tra i suoi membri un coordinatore.

È consentito lo svolgimento di una assemblea di Istituto ogni due mesi e una di classe ogni mese, nel limite, la prima, di tre ore di lezione, con inizio non prima delle ore 10,30, e la seconda, di due ore (le ultime 2 ore di lezione). L'orario, comunque, sarà concordato con il Coordinatore scolastico.

L'Assemblea di Classe non può essere tenuta lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico o nelle ore di lezione delle stesse materie, per comprensibili motivi didattici.

Alle Assemblee di Istituto può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione dev'essere autorizzata dal Consiglio d'Istituto.

Non possono aver luogo assemblee nell'ultimo mese di lezione.

Art. 16 - Funzionamento delle Assemblee Studentesche

L'Assemblea d'Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato Studentesco d'Istituto o su richiesta del 20% degli studenti.

La richiesta di autorizzazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere presentati al Coordinatore scolastico almeno 5 giorni prima della data di convocazione della stessa.

Il Comitato Studentesco, nel suo seno ed a maggioranza assoluta, nomina il Presidente e il Segretario dell'Assemblea, mentre il Vice-Presidente potrà essere nominato sempre dallo stesso Comitato ed a maggioranza assoluta, tra tutti gli altri alunni partecipanti all'Assemblea. È dovere del Comitato e in particolare del Presidente dell'Assemblea garantire l'esercizio ordinatamente democratico dei diritti dei partecipanti.

L'Assemblea di Classe è presieduta dai rappresentanti di Classe.

Spetta ad essi chiederne l'autorizzazione al Coordinatore scolastico almeno 5 giorni prima del suo svolgimento, presentando per iscritto l'ordine del giorno.

Il Coordinatore scolastico ha potere d'intervento nel caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

CAPITOLO VI - ESERCIZIO DEL VOTO - NORME COMUNI

Art. 17 - Elettorato

L'elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze degli Organi Collegiali, previste dal presente Regolamento, spetta esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie partecipanti a tali organismi: docenti, non docenti, genitori, studenti.

L'appartenenza ad una delle componenti conferisce il diritto di voce attiva e passiva. L'elettore che appartenga contemporaneamente a più categorie (genitori, personale docente e non docente) può esercitare il diritto di voto per ogni categoria di appartenenza.

Per ciascuna categoria viene formata una lista unica con i nomi di tutti i candidati, disposti in ordine d'alfabeto. Per il personale non docente vale l'art. 22, comma b).

Art. 18 - Svolgimento delle elezioni

Le modalità e le norme particolari per l'esercizio del voto vengono fissate dall'apposita Commissione Elettorale, nominata dal Coordinatore scolastico in tempo utile per la preparazione delle operazioni elettorali.

Art. 19 - Interpretazione, integrazione e modificabilità del Regolamento

In caso di dubbi d'interpretazione di qualche punto del presente Regolamento o di eventuale carenza normativa, l'organo competente per le opportune chiarificazioni o integrazioni è il Consiglio d'Istituto.

Il presente Regolamento può essere modificato solo quando ne facciano richiesta almeno 1/5 degli elettori fra genitori, docenti, non docenti o 1/3 dei membri del Consiglio d'Istituto. La richiesta deve essere presentata per iscritto al Rappresentante dell'Ente Gestore con l'indicazione della norma che si intende modificare o introdurre e con la formulazione precisa di quella nuova, accompagnata da una breve motivazione della richiesta.

Il Rappresentante dell'ente Gestore invia copia della richiesta a tutti i membri del Consiglio d'Istituto, i quali esprimeranno il loro parere in una successiva riunione congiunta, passando poi ai voti per l'approvazione o il rigetto della richiesta di modifica.

Art. 19 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dall'a.s. 2021/2022.